



Storia dell'Enpaia

L'Enpaia, oggi Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, è l'Ente di previdenza integrativa degli impiegati e dei dirigenti dell'agricoltura.

Sorta in virtù dell'accordo collettivo stipulato il 4 settembre 1936 dalle Confederazioni degli Agricoltori e dei lavoratori agricoli, ottenne con regio decreto 14 luglio 1937 n°1485, il riconoscimento giuridico come "Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati agricoli e forestali" (CNAIAF). Ad essa, mediante successivi accordi, venne affidata la gestione dell'assicurazione contro le malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni, del trattamento per l'indennità di anzianità e di trattamento di previdenza in aggiunta a quello pensionistico erogato dall'INPS.

Fin dall'inizio, l'assetto della Cassa è stato caratterizzato da una forte nota di autonomia: mediante i contratti collettivi, le categorie sceglievano gli "eventi" meritevoli di tutela assicurativa e quantificavano i mezzi finanziari da destinare allo scopo.

Al Comitato direttivo della Cassa in cui erano rappresentate le categorie interessate era poi demandato il compito di predisporre i regolamenti di attuazione con i quali venivano disciplinate le forme di previdenza anzidette.

L'adozione di tale sistema aveva il suo fondamento sulla piena autosufficienza finanziaria delle gestioni (mai lo Stato ebbe ad intervenire in aiuto delle gestioni in parola) e nella più assoluta omogeneità dei soggetti destinatari delle prestazioni (che non solo appartengono ad uno stesso settore merceologico, ma fanno tutti parte della categoria dei dirigenti e degli impiegati).

Dopo il periodo di vigenza della contrattazione valida “erga omnes”, l’Ente convalidò la propria posizione giuridica, ampliò e migliorò la propria funzionalità, vide definita con precisione la propria sfera di competenza con la legge 29 novembre 1962 n°1655, assumendo la denominazione di “Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli impiegati dell’Agricoltura” (ENPAIA).

Con tale legge veniva in sostanza recepito l’ordinamento previdenziale precedente con il richiamo di tutti i contratti corporativi da cui esso aveva avuto origine.

La regolamentazione di ciascuna forma di previdenza continuava ad essere demandata ai regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente e definitivamente poi approvati dal competente Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Con la legge 833/1978 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, l’Ente venne a perdere la gestione dell’assicurazione contro le malattie ed ad assumere a pieno titolo la veste di Ente gestore di previdenza integrativa.

In base alla legge n°1655 del 1962, e successive modifiche, gli impiegati agricoli, oltre a fruire delle assicurazioni sociali gestite dall’INPS (trattamento pensionistico, assegni familiari, disoccupazione involontaria, tubercolosi), devono essere iscritti all’Enpaia per le seguenti forme di previdenza:

1. **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.)** aliquota contributiva pari al **6%** della retribuzione lorda mensile dell’impiegato o del dirigente agricolo.

Alla cessazione del rapporto di lavoro, l’ENPAIA in sostituzione del datore di lavoro corrisponde direttamente all’assicurato il TFR accantonato a suo nome ai sensi della legge 297/82.

A richiesta degli interessati ed in presenza di tutti i requisiti prescritti, l'ENPAIA corrisponde, inoltre, l'anticipazione sul TFR;

2. **FONDO DI PREVIDENZA:** aliquota contributiva pari al **4%** (di cui l'1,50% a carico del dipendente).

Dell'intero contributo per il Fondo, l'aliquota 1% è destinata alla corresponsione di prestazioni economiche per la copertura del rischio di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta; l'aliquota 3% è destinata alla formazione dei conti individuali dei singoli assicurati.

Il suddetto conto individuale è corrisposto sulla base dei contributi versati dalla data di iscrizione e degli interessi composti al tasso annuo del 4%; se più favorevole, viene corrisposto l'importo costituito dall'85% della media annua dell'ultimo triennio di contribuzione moltiplicato per gli anni di effettiva contribuzione.

L'assicurato, se in possesso di determinati requisiti previsti dal regolamento, può chiedere che la liquidazione del proprio conto individuale avvenga, anziché in capitale, sotto forma di pensione;

3. **ASSICURAZIONE INFORTUNI:** aliquota contributiva pari all'**1%** della retribuzione lorda mensile (**2%** per i dirigenti) ed è ripartita per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico del lavoratore.

Con tale assicurazione viene garantita all'iscritto la più completa copertura assicurativa contro ogni specie di infortunio, sia esso professionale, extraprofessionale e "in itinere".Le prestazioni sono in massima parte erogate "in capitale"; per i casi più gravi è previsto in aggiunta anche un vitalizio proporzionato al grado di invalidità.

Identica copertura viene assicurata contro le malattie professionali contemplate nella tabella annessa al regolamento.

L'Ente gestisce, inoltre, in favore dei propri assicurati una qualificata assistenza creditizia con la concessione di mutui ipotecari a tasso agevolato e piccoli finanziamenti mediante la carta enpaia.

Nel 1971 l'Ente sottoscrive una convenzione con ANBI e SNEBI per la gestione del fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti dei consorzi di bonifica.

Il decreto legislativo n°509 del 1994 ha incluso l'Enpaia tra gli Enti previdenziali che, in virtù della loro autonomia finanziaria, potevano essere privatizzati: nasce così, mediante la delibera fondativa del 23 giugno 1995, la Fondazione Enpaia, Ente Nazionale di Previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura, che in veste privatistica continua a gestire le forme di previdenza obbligatoria (Fondo T.F.R., Fondo di previdenza, Assicurazione infortuni) di cui alla legge 1655/62.

Nel 1996 l'Enpaia ha incrementato la sua attività ottenendo la gestione della previdenza obbligatoria delle nuove casse degli Agrotecnici e dei Periti Agrari che esercitano la libera professione, istituite ai sensi del decreto legislativo n°103/96.